

TI_GERICHTE 15.2014.43 vom 9. Oktober 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-10-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2014.43

FR: TI_GERICHTE 15.2014.43 du 9 octobre 2014

IT: TI_GERICHTE 15.2014.43 del 9 ottobre 2014

Regeste

Sequestro di salario. Minimo esistenziale. Canone di locazione. Contributi di mantenimento all'ex convivente e ai figli comuni. Spese mediche. Spese di trasferta. Limiti della reformatio in peius. Irretroattività della domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

Erwägungen

E. 9

ottobre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 10 aprile 2014 di RI 1 (Italia) (patrocinato dall' PA 1,) contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell'esecuzione del sequestro decretato il 7 febbraio 2014 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti del ricorrente su istanza di PI 1 , (Italia) PI 2 , (Italia) (patrociate dall' PA 2,) ritenuto in fatto: A. Su istanza di PI 1 e PI 2, con decreto 7 febbraio 2014 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro di ogni pretesa salariale di RI 1 nei confronti di P_____, sino a concorrenza del credito di fr. 9'844.52 oltre accessori fatto valere dalle istanti. B. Nell'esecuzione del sequestro, il 4 aprile 2014 l'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di RI 1: Introiti

Reddito	fr. 3'437.45	Totale	fr. 3'437.45	Minimo
d'esistenza	Importo di base	fr. 1'080.00	Alimenti ai figli	fr.
490.00	Spese di trasferta	fr. 126.00	Pasti fuori domicilio	fr. 211.00
Diversi	fr. 200.00	Totale	fr. 2'107.00	C. Lo

stesso 4 aprile 2014 l'UEF ha emesso il verbale di sequestro e diffidato P_____ a versargli l'importo mensile eccedente il minimo esistenziale di RI 1. D. Con ricorso del 10 aprile 2014 RI 1 si è aggravato contro il calcolo del minimo esistenziale, chiedendone l'annullamento e, in via subordinata, postulando la retrocessione degli atti all'UEF affinché proceda a un nuovo calcolo che tenga conto delle censure ricorsuali. E. Sia PI 1 e PI 2, con osservazioni del 17 aprile 2014, sia l'organo esecutivo, con osservazioni 29 aprile 2014, postulano la reiezione del ricorso. F. Con osservazioni di replica del 16 maggio 2014 RI 1 ha ribadito le proprie richieste. G. Con ordinanza 4 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato a RI 1 un termine di 20 giorni per produrre i documenti comprovanti il reddito e la sostanza attuale della sua ex convivente C_____ al fine di verificare l'adeguatezza dell'importo riconosciuto dall'UEF a titolo di contributi alimentari per i figli comuni S_____ e G_____. H. Con istanza 20 agosto 2014 RI 1 chiede di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con copertura delle spese, delle tasse di giudizio e del gratuito patrocinio. I. Facendo seguito all'ordinanza 4 agosto 2014, con

scritto del 26 agosto 2014 RI 1 ha prodotto copia del conteggio di stipendio di C_____ del mese di luglio 2014. L. Con scritto 28 agosto 2014 PI 1 e PI 2 ribadiscono le proprie tesi, sostenendo inoltre che RI 1 non ha comprovato che C_____ è la sua ex convivente e che i due non vivono assieme. Considerato in diritto:

1. Interposto all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). 3. Il ricorrente si duole anzitutto che l'UEF non gli abbia riconosciuto alcuna spesa di locazione per il fatto ch'egli abita presso i genitori, essendo separato dalla convivente e madre dei suoi figli, C_____. Pur ammettendo di vivere dai genitori, l'insorgente sostiene in particolare di provvedere a esborsi a loro favore, che secondo lui corrispondono alla spesa per il canone di locazione. A fronte di tale circostanza, egli è del parere che occorre conteggiare perlomeno una spesa media per la locazione, che tenga conto anche degli spazi necessari ad accogliere i propri figli nel quadro dell'esercizio del diritto di visita. Ritiene in conclusione che possa essere computata una spesa mensile di fr. 850.– per la locazione e di fr. 200.– per le spese accessorie. Nelle osservazioni al ricorso, PI 1 e PI 2 si oppongono alla predetta tesi, rilevando che RI 1 risiede presso i genitori e pertanto non ha nessuna spesa di locazione. Senonché, nello scritto del 28 agosto 2014 le resistenti, senza fondarsi su fatti nuovi, sostengono invece che RI 1 continua a vivere con C_____, ciò che deducono dal certificato denominato "Stato di famiglia" (doc. 7) e dalla procura (doc. 15) prodotti con il ricorso.

3.1 Le allegazioni contenute nello scritto 28 agosto 2014 delle resistenti sono discordanti con quanto addotto in precedenza nelle osservazioni al ricorso ("ad oggi lo stesso [ricorrente] risiede dai genitori e quindi non ha nessuna spesa", pag. 3 ad 2) e non si fondano su fatti nuovi, ma sul certificato di "Stato di famiglia" (doc. 7) e la procura (doc. 15) acclusi al ricorso. Ora è di comune esperienza che in caso di trasloco le comunicazioni del cambiamento d'indirizzo seguono spesso con un certo sfasamento, tanto più quando la nuova sistemazione è solo provvisoria, come lo è generalmente un ritorno dai genitori dopo una separazione. Gli indizi menzionati dalle resistenti non rimettono quindi in discussione l'accertamento dell'Ufficio – che le resistenti hanno condiviso fino al loro ultimo allegato –, fondato sull'interrogatorio dell'escusso (cfr. verbale interno delle operazioni di sequestro del 1° aprile 2014, pag. 2), e confermato dalle dichiarazioni di C_____ (doc. 3).

3.2 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l'ufficio d'esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve esigere da quest'ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio

2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per le spese di locazione (v. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito "Tabella"]). 3.3 Nel caso in rassegna, l'escusso si è limitato ad affermare di provvedere a esborsi a favore dei genitori, senza produrre né all'UEF né all'autorità di vigilanza i giustificativi che ne comprovano l'effettivo pagamento. Stando così le cose, va confermata la decisione dell'organo esecutivo di non tenere conto di tali spese nel minimo vitale, ferma restando la facoltà di RI 1 di chiedere, pro futuro, un riesame del calcolo (sopra consid. 2), qualora dovesse poi dimostrare che le spese in questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n. 62c) o di avere traslocato in un proprio alloggio non gratuito. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato. 4. L'insorgente chiede altresì che siano considerate nel minimo di esistenza le spese di locazione che paga e ha sempre pagato alla compagna C _____, dalla quale vive ora separato, ovvero € 900.– mensili, di cui circa € 150.– per spese accessorie. Egli postula altresì che l'importo complessivo riconosciuto dall'UEF a titolo di contributi alimentari per i figli S _____ e G _____, che vivono con la madre, sia aumentato da fr. 490.– a fr. 1'000.– mensili. Le resistenti, dal canto loro, contestano tali richieste, ritenendo che RI 1 non ha comprovato di doversi far carico del canone di locazione della ex compagna. Per quanto attiene ai contributi di mantenimento in favore dei figli minorenni, pur ritenendo che RI 1 non abbia dimostrato di doversi far fronte, le resistenti affermano che "non hanno inteso impugnare il riconoscimento dei contributi di mantenimento verso i figli e non lo faranno nemmeno in questa sede" (cfr. osservazioni 17 aprile 2014, pag. 6, punto 7). Esse rilevano, nondimeno, che nella prassi viene calcolato un contributo di mantenimento ai figli già comprensivo del vitto e delle spese di locazione, sicché non è esigibile né accettabile che il ricorrente voglia farsi accordare anche un contributo per le spese di locazione. A loro dire, dev'essere dunque mantenuto e riconosciuto un contributo per i figli di complessivi fr. 490.–. 4.1 Contributi di mantenimento o d'assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell'economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che l'escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati accertati giudizialmente, gli obblighi alimentari possono, in principio, entrare in linea di conto nel computo del minimo esistenziale soltanto se l'escusso dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono indispensabili al creditore alimentare (p. es. coniuge e/o figli del debitore) ai sensi dell'art. 93 LEF e se sono e saranno effettivamente pagati dal debitore durante l'intero periodo del pignoramento (v. sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2 e riferimenti citati). 4.2 Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che, a prescindere da un lapsus riscontrato nel ricorso (a pag. 4 in fondo), C _____ non è la moglie, bensì l'ex convivente dell'insorgente (cfr. verbale interno di sequestro 1° aprile 2014 e doc. 3). Ciò premesso, l'obbligo di RI 1 di provvedere al sostentamento di quest'ultima, assumendone il canone di locazione, non può fondarsi su un vincolo matrimoniale e neppure risulta essere stato accertato giudizialmente. Il ricorrente, d'altronde, nemmeno ha allegato di essere obbligato per legge a mantenere l'ex compagna, né tantomeno che il suo contributo le sia indispensabile nel senso dell'art. 93 LEF. In tali circostanze, la decisione dell'UEF di non riconoscere alcun importo a titolo di contributo

alimentare a favore dell'ex convivente del ricorrente merita dunque conferma . 4.3 Per quanto attiene agli alimenti per i figli, sebbene anche in tal caso agli atti non figurino alcuna decisione giudiziale, ove sia dato un rapporto di filiazione l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli sorge per legge sia secondo il diritto svizzero (art. 276 CC) sia secondo quello italiano (art. 315 bis CCit). Nel caso di specie è pacifico che RI 1 è il padre di S_____ (2010) e G_____ (2013) (v. certificato denominato "Stato di famiglia" prodotto con il ricorso, doc. 7). Egli è pertanto tenuto a provvedere al loro debito mantenimento. L'estensione di tale obbligo è disciplinata in modo pressoché analogo in entrambi i predetti ordinamenti giuridici, ovvero in funzione delle possibilità di ciascun genitore (cfr. art. 285 CC e 316 bis CCit). a) Dal profilo del diritto esecutivo, l'importo massimo riconosciuto per il mantenimento dei figli è di fr. 400.– per ogni figlio fino a 10 anni e di fr. 600.– per ogni figlio oltre 10 anni (cfr. Tabella, punto I/4). Avendo RI 1 due figli minori di 10 anni (doc. 5), i costi di mantenimento ammonterebbero a fr. 800.–. Da tale cifra va però dedotto il 10%, i figli abitando in Italia (cfr. sentenza della CEF 15.2000.147 del 15 novembre 2000, consid. 4). All'importo di fr. 720.– occorre aggiungere una partecipazione alle spese di alloggio dei figli onde tener conto del fatto che gli stessi non vivono con il debitore sequestrato, contrariamente all'ipotesi su cui si fonda la Tabella, secondo la quale le spese di locazione, compresa la quota corrispondente alle camere dei figli, sono interamente computate nel minimo vitale dei genitori. Orbene, secondo la giurisprudenza in materia di diritto di famiglia, nei costi comuni di mantenimento dei figli rientra una quota del canone di locazione pagato dal genitore con cui vivono di un terzo per il primogenito e di un quarto per il secondo, ove i figli siano due (v. sentenza della I CCA 11.2011.94 del 7 aprile 2014, consid. 6). Le spese complessive di mantenimento così calcolate vanno quindi sopportate da entrambi i genitori in proporzione delle rispettive disponibilità (sopra, consid. 4.3). b) Nella fattispecie, i figli S_____ e G_____ vivono con la madre in un alloggio il cui canone di locazione, comprensivo di spese accessorie, ammonta a € 900.–, ovvero a circa fr. 1'100.–. La partecipazione dei figli alle spese di alloggio è dunque pari a circa fr. 640.– (7 /

E. 12

Con istanza 20 agosto 2014 il ricorrente ha postulato l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al beneficio del gratuito patrocinio, sostenendo che con la prevista trattenuta mensile di salario non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e legali vincolate alla presente procedura esecutiva.

E. 12.1

Visto il principio della gratuità della procedura di ricorso giusta l'art. 17 LEF (cfr. art. 20 a cpv. 2 cifra 5 LEF), l'assistenza giudiziaria può essere concessa solo nella forma del gratuito patrocinio, ragione per cui la richiesta del ricorrente di essere ammesso all'assistenza giudiziaria con copertura delle spese e delle tasse di giudizio si rivela priva d'oggetto. Per quanto attiene invece al gratuito patrocinio, la sua ammissione è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG; RL 3.1.1.7). Giusta l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest'ultima dominata dal principio dell'ufficialità, l'assistenza di un avvocato non è in generale necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le

questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_919/2012 dell'11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3).

E. 12.2

Nel caso presente, ancor prima di esaminare se sono dati i presupposti summenzionati, va rilevato che la domanda di gratuito patrocinio non è stata presentata contestualmente all'atto di ricorso del 10 aprile 2014, ma soltanto diversi mesi dopo, ovvero il 20 agosto 2014. Ora, stante il tenore dell'art. 119 cpv. 4 CPC, il gratuito patrocinio non può, di regola, essere concesso con effetto retroattivo. Sono tuttavia riservati i casi in cui l'istante è stato costretto a procedere in causa con urgenza, ossia senza preventivamente potere raccogliere gli elementi necessari per motivare e introdurre un'istanza di gratuito patrocinio (DTF 122 I 208 consid. 2f; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 485 i.f.; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2^a ed. 2013, n. 4 ad art. 119 CPC; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2 a ed. 2013, n. 5 ad art. 119 CPC), o ancora l'evenienza in cui l'istante non patrocinato da un avvocato non è a conoscenza del suo diritto al gratuito patrocinio né avrebbe dovuto esserlo, il giudice non avendolo (tempestivamente) informato al riguardo conformemente all'art. 97 CPC (DTF 122 I 205 consid. 2c; Emmel, ibidem; Rüegg, ibidem).

E. 12.3

Nella fattispecie non è data alcuna delle predette eccezioni. Anzitutto, il ricorrente è patrocinato da un avvocato, il quale si presume sia a conoscenza del tenore dell'art. 119 cpv. 4 CPC, e in secondo luogo, nonostante il breve termine di ricorso di 10 giorni, il patrocinatore dell'insorgente era al corrente della situazione finanziaria di quest'ultimo ed aveva a disposizione i documenti necessari alla domanda di gratuito patrocinio già al momento in cui ha presentato il ricorso, lo stesso vertendo invero sul calcolo del minimo esistenziale del suo patrocinato. Ad ogni modo, il patrocinatore non ha spiegato perché ha atteso oltre quattro mesi prima d'introdurre la domanda di gratuito patrocinio. A fronte di tali circostanze, non si giustifica di accogliere la domanda con effetto retroattivo. Ne discende che il ricorrente potrebbe essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio tutt'al più per gli atti che il suo patrocinatore ha compiuto a partire dalla presentazione della domanda, ciò che si riduce in concreto allo scritto 26 agosto 2014 e ai relativi contatti avuti con il proprio legale. Considerato, tuttavia, che il patrocinatore si è limitato a fare da tramite tra la Camera e il cliente per l'esecuzione dell'ordinanza con cui è stato ingiunto a quest'ultimo di produrre i documenti comprovanti il reddito e la sostanza attuale dell'ex convivente, in concreto non era data la necessità oggettiva di patrocinio, l'insorgente potendo procedere in questo caso anche con atti propri. Per tale ragione, la domanda di gratuito patrocinio va dunque respinta. Per questi motivi, pronuncia:

Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria. ***** PROPOSTA DI SCHEDE FINDINFO Titolo Sequestro di salario. Minimo esistenziale. Canone di locazione. Contributi di mantenimento all'ex convivente e ai figli comuni. Spese mediche. Spese di trasferta. Limiti della reformatio in peius . Irretroattività della domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Articoli citati LEF 20 a cpv. 2 n. 2, 93; CC 276; CPC 117 e 119 cpv. 4; LPR 22 Tipo sentenza Nuovo Riassunto I costi di mantenimento dei figli comuni di genitori separati sono a carico di entrambi i genitori in proporzione delle rispettive disponibilità, anche se sono entrambi domiciliati in Italia. Nei costi comuni di mantenimento dei figli rientra una quota del canone di locazione pagato dal genitore con cui vivono di un terzo per il primogenito e di un quarto per il secondo (consid. 4.3/a). Se il veicolo dell'escusso è riconosciuto indispensabile all'esercizio della sua professione nel minimo esistenziale entrano in linea di conto anche le spese di leasing (consid. 8.2). L'autorità di vigilanza deve accertare i fatti d'ufficio con la collaborazione delle parti (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF) e – sotto riserva dei casi di nullità (art. 22 LEF) – è vincolata solo alle loro conclusioni (art. 20 a cpv. 2 n. 3 LEF), per cui s'intende, nel caso di un pignoramento di redditi, l'importo da pignorare e non le singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale (consid. 8.3). Anche il divieto del principio della reformatio in peius si applica solo all'esito finale (consid. 9). Stante il tenore dell'art. 119 cpv. 4 CPC, il gratuito patrocinio non può, di regola, essere concesso con effetto retroattivo . Ciò è il caso per la domanda di gratuito patrocinio presentata, senza motivo, oltre quattro mesi dopo l'atto di ricorso (consid. 12.2). Non è data la necessità oggettiva di patrocinio per dar seguito a un'ordinanza che si limita ad assegnare un termine per produrre la documentazione comprovante il reddito e la sostanza attuale dell'ex convivente dell'interessato (consid. 12.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.